REGOLAMENTO (UE) N. 918/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2011

recante divieto di pesca delle musdee nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e per il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per stock ittici di determinate specie di acque profonde [2], fissa i contingenti per il 2011 e il 2012.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2011

Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale per gli Affari marittimi e la pesca

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
[2] GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	36/DSS
Stato membro	Unione europea – Tutti gli Stati membri
Stock	GFB/89
Specie	Musdee (*Phycis spp.*)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX
Data	8.8.2011